



**NUOVO REGOLAMENTO D'ISTITUTO
deliberato dal Consiglio d'Istituto
il/...../2009**

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - La scuola nel Diritto vigente

- 1.1 - Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto devono ispirarsi ai principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dalle norme in esso richiamate, al fine di realizzare una scuola democratica, aperta al rinnovamento didattico metodologico e a iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
- 1.2 - Trovano, altresì, applicazione le norme sulle relazioni sindacali interne, contenute nei CCNL della Scuola, relativamente alle finalità dalle stesse richiamate.

Art.2 - Democrazia, libertà e rispetto reciproco

- 2.1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2.2 - La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi normativi vigenti.
- 2.3 - La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e agli apporti positivi che possono venirle dalle forze sociali e culturali organizzate.
- 2.4 - La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- 2.5 - Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e sono quindi in ogni modo banditi, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione e partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.
- 2.6 - Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un "Patto Educativo di Corresponsabilità" per definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

PARTE I

UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA

Art.3 - Uso dei locali dell'istituto

- 3.1 - Compatibilmente con la disponibilità del personale docente e non docente e dei locali, la scuola rimane aperta al pomeriggio a tutte le sue componenti per riunioni, attività di studio, parascolastiche e interscolastiche. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal D.S.
- 3.2 - Eventuali attività extrascolastiche devono essere autorizzate dal C.d.I.
- 3.3 - Ogni richiesta dovrà riportare il nome e la firma di un responsabile maggiorenne, il quale risponderà di eventuali danni a cose o persone.
- 3.4 - Alle attività suddette potranno essere invitati degli esperti o persone qualificate del mondo del lavoro, della cultura, della scienza, dell'arte, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

- 3.5 - Laboratori, palestre, biblioteca e altre aule speciali sono dotate di propri regolamenti opportunamente pubblicizzati ed affissi in ognuno dei suddetti locali, ai quali l'utenza deve attenersi. Di questi regolamenti vengono qui riportate le parti essenziali.

Art.4 - Biblioteca

- 4.1 - La biblioteca è aperta a studenti, ex-studenti, docenti e non docenti, negli orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico per la consultazione e il prestito. L'eventuale apertura al di fuori dei predetti orari deve essere concordata con i bibliotecari.
- 4.2 - Gli studenti possono utilizzare la biblioteca solo in presenza dei responsabili o accompagnati da un insegnante, che compilerà un apposito registro e si renderà garante del loro comportamento.
- 4.3 - E' possibile prendere in prestito per un massimo di 20 giorni tutte le opere non catalogate come "Consultazione", con le modalità indicate dai bibliotecari. Le riviste possono essere prese in prestito per un massimo di 7 giorni.
- 4.4 - Chi smarrisce o danneggia un testo è tenuto a sostituirlo o ad acquistare un'opera di pari valore o a versare all' istituto una somma di denaro pari al prezzo di acquisto aggiornato.
- 4.5 - Poiché l'aggiornamento delle schede di prestito è essenziale per un efficace funzionamento del servizio, i lettori devono comunicare tempestivamente il cambio di indirizzo e/o telefono ai bibliotecari.
- 4.6 - L'uso degli strumenti informatici in dotazione alla biblioteca è consentito ai lettori solo con l'autorizzazione dei bibliotecari.

Art.5 - Palestra

- 5.1 - L'uso delle palestre e delle attrezzature sportive sarà innanzitutto riservato agli studenti della scuola appartenenti ai corsi sia diurno sia serale.
- 5.2 - Palestre, attrezzature sportive e spazi annessi possono eccezionalmente essere utilizzati da esterni solo se autorizzati dal Consiglio di Istituto ed alle condizioni poste a tutela delle persone e delle cose.
- 5.3 - Detto uso sarà consentito in ogni caso soltanto a coloro che calzino scarpe da ginnastica pulite e indumenti adatti (magliette, tute, pantaloncini). A tale scopo è agibile un locale attiguo alla palestra adibito a spogliatoio.

Art.6 - Laboratori

- 6.1 - Ogni laboratorio ha un regolamento in cui vengono indicate le modalità di accesso e di utilizzo delle attrezzature e della strumentazione. Ogni docente che usufruisce del locale deve esserne a conoscenza e deve illustrarlo alle classi per la crescita e la diffusione di una corretta cultura della sicurezza.
- 6.2 - L'orario di presenza degli aiutanti tecnici a disposizione dei rispettivi laboratori dovrà rispettare il contratto di lavoro degli stessi e al contempo tenere conto delle esigenze didattiche dei singoli docenti.
- 6.3 - Ogni richiesta dovrà riportare il nome e la firma del docente o di un responsabile maggiorenne con la firma, i quali potranno utilizzare il materiale, previa autorizzazione del docente sub-consegnatario, a cui occorre rivolgere in forma scritta la richiesta medesima. Chi utilizzerà il materiale dovrà rispondere di eventuali danni a cose o a persone.

Art.7 - Attrezzature di stampa

- 7.1 - Premesso che la legge protegge il diritto d'autore, vietando la riproduzione, anche soltanto parziale, delle opere letterarie e scientifiche, l'uso delle attrezzature di stampa è riservato per fini didattici esclusivamente ai docenti, secondo le norme vigenti, e nel limite della disponibilità dell'apposita tessera che all'inizio di ogni anno scolastico viene consegnata ai docenti medesimi.
- 7.2 - Gli studenti sia del corso diurno sia del corso serale possono fare fotocopie, con l'ausilio degli operatori scolastici previa presentazione della propria tessera acquistabile presso la segreteria della scuola.

Art.8 - Bar

- 8.1 - L'accesso al bar per gli studenti è di norma consentito solo prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli e dopo la fine delle lezioni. Gli studenti potranno usufruire del bar in altri momenti della mattinata solo eccezionalmente e previa autorizzazione del docente presente in classe o del D.S. o del personale addetto alla sorveglianza.

- 8.2 - Anche nel locale adibito a bar il comportamento degli studenti dovrà essere rispettoso nei confronti delle cose e delle persone.
- 8.3 - Poiché i tavoli sono di proprietà del gestore del bar, il loro uso è consentito ai soli clienti.

Art.9 - Responsabilità per danni

- 9.1 - Lo studente imputabile di danneggiamento, deterioramento per uso improprio o scorretto, distruzione, smarrimento delle attrezzature scolastiche e/o di beni della scuola o di cui la stessa abbia la custodia o gestione è tenuto al risarcimento del danno.
- 9.2 - Se il fatto dannoso è imputabile a più studenti, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno.
- 9.3 - L'applicazione delle disposizioni di cui sopra non esclude le eventuali responsabilità disciplinari e/o penali, che sono comunque personali.

Art.10 - Affissione di manifesti e documenti

- 10.1 - E' diritto delle componenti della scuola manifestare le proprie idee mediante manifesti affissi nelle bacheche predisposte e utilizzare a questo scopo le attrezzature dell' Istituto.
- 10.2 - Per quanto riguarda l'affissione dei manifesti essa è regolamentata come segue:
- a) per affiggere un manifesto non è necessario il visto del dirigente scolastico.
 - b) hanno diritto di affiggere manifesti senza la firma del dirigente scolastico solo studenti e loro genitori, docenti e non docenti dell'Istituto, che si assumono tutta la responsabilità di quanto vi è scritto.
 - c) per i manifesti di carattere pubblicitario occorre l'autorizzazione del dirigente scolastico;
 - d) le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei documenti sono quelle imposte dal Codice e dalle leggi penali;
 - e) è vietato strappare o deteriorare i manifesti;
 - f) manifesti e documenti devono essere datati e firmati: dopo 15 giorni di esposizione devono essere tolti. Verranno immediatamente eliminati quelli anonimi o comunque non identificabili, nonché quelli in contrasto con le disposizioni vigenti.

PARTE II

AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO LEZIONI

Art.11 - Iscrizione e ammissione

- 11.1 - Le domande di ammissione sono accolte compatibilmente con la capienza dei locali e con la normativa vigente in materia.
- 11.2 - All'atto dell'iscrizione devono essere segnalate alla scuola eventuali patologie degli allievi la cui conoscenza può essere utile per prevenire o contrastare occasionali situazioni di pericolo per la loro salute. Tali informazioni vengono acquisite nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e/o riservati.
- 11.3 - Contestualmente all'iscrizione viene consegnata agli studenti, oltre al Patto educativo di corresponsabilità, l'estratto del presente regolamento e dei documenti fondamentali della scuola, l'opuscolo sulla sicurezza ed il libretto dello studente, per la giustificazione delle assenze e le comunicazioni scuola – famiglia sul profitto e sul comportamento disciplinare, nonché eventuale materiale didattico.

Art.12 - Formazione delle classi

- 12.1 - Per gli iscritti alle classi prime, il dirigente scolastico procede alla formazione delle classi secondo la norma ministeriale e i criteri indicati di anno in anno dal Consiglio d'Istituto e con la collaborazione di una commissione nominata dal consiglio stesso. Gli iscritti avranno la facoltà di indicare le eventuali preferenze di indirizzo che verranno prese in considerazione compatibilmente con i limiti normativi e organizzativi
- 12.2 - Per le classi successive, eventuali richieste di cambiamento di sezione saranno accolte solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei docenti e dei consigli di classe interessati.
- 12.3 - Agli studenti ripetenti non è possibile garantire l'inserimento nella stessa classe dell' a.s. precedente.

- 12.4 - Il passaggio degli studenti dal corso diurno a quello serale può essere consentito a condizione che la relativa domanda venga presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso, che il richiedente sia iscritto all'ufficio di collocamento o che possa dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro, e che superi un apposito esame nelle discipline oggetto di studio del corso sperimentale Sirio.

Art.13 - Orario delle lezioni

- 13.1 - L'orario delle lezioni è stabilito di anno in anno dal consiglio di istituto, tenendo conto il più possibile delle esigenze degli studenti.
- 13.2 - L'entrata nell'atrio è consentita 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
- 13.3 - Limitatamente al corso serale, qualora un consiglio di classe con la partecipazione degli studenti si tenga nella prima ora di lezione, eccezionalmente le lezioni avranno inizio l'ora successiva, con l'impegno di recuperare la lezione non svolta.

PARTE III

SICUREZZA

Art.14 - Beni incustoditi

L'istituto non risponde dei beni personali lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito; pertanto gli studenti sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore ed a ben custodire quelli di uso personale.

Art.15 - Tutela degli studenti affidati alla scuola

Gli studenti che entrano a scuola non possono più uscirne prima del termine delle lezioni, salvo che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art.16 - Divieto di fumo

A norma di legge non si può fumare nei locali della scuola (L. 30/2004): tali norme vanno osservate e fatte osservare da chiunque. La vigilanza sull'osservanza di tale divieto e l'accertamento delle infrazioni spetta all'autorità competente ed al personale incaricato dal D.S. .

Art.17 - Tutela della salute e dell'incolumità

- 17.1 - Gli studenti, il personale tutto della scuola, nonché i familiari degli studenti e i visitatori occasionali sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari dettate per la tutela della salute e dell'incolumità dei singoli e di tutti.
- 17.2 - Con rispetto delle norme sulla Privacy, la famiglia è tenuta a segnalare tramite apposito modulo consegnato all'atto dell'iscrizione le eventuali patologie di cui è affetto lo studente, per consentire al DS ed ai suoi delegati di affrontare possibili emergenze.
- 17.3 - La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o esercenti la potestà genitoriale, a fronte di presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattie dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Art.18 - Regime di sicurezza nella scuola

- 18.1 - Gli studenti dell'Istituto sono equiparati, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR 547/55 e dell'art. 2 del D. Lgs. 626/94 e dell DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008, a lavoratori subordinati: la scuola è quindi per loro un luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico.
- 18.2 - Ai sensi delle sopracitate norme devono essere osservati i seguenti comportamenti sia personali sia collettivi sotto elencati:
- g) al suono della campana di inizio lezione o di ripresa dopo la pausa gli studenti devono trovarsi nell'aula o nel laboratorio o nella palestra, come indicato dall'orario, con tutto il materiale necessario;
 - h) si accede ai laboratori solo se accompagnati e in presenza del docente. A questi ambienti gli studenti e i docenti accederanno con abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere;

- i) nei laboratori e nelle palestre gli studenti devono osservare le norme del regolamento riportate anche nella cartellonistica e illustrate all'inizio dell'anno scolastico dal dirigente scolastico e dai docenti preposti;
 - j) durante l'ora di lezione lo studente deve restare nell'aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza dei docenti. Per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se il docente è presente e concede l'autorizzazione;
 - k) lo studente disbrigherà le pratiche con la segreteria soltanto durante la pausa di sospensione dell'attività didattica.
- 18.3 - Gli studenti inoltre:
- l) non dovranno correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro dell'istituto o durante le pause di lezione;
 - m) non dovranno servirsi dell'ascensore, tranne che nei casi di effettiva necessità;
 - n) dovranno osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di evacuazione dai locali dell'istituto;
 - o) non devono in alcun modo manomettere la cartellonistica, i mezzi di estinzione, e quanto d'altro inerente la sicurezza.

PARTE IV

ORGANI COLLEGIALI

Art.19 - Assemblee studentesche

- 19.1 - Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 19.2 - Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
- 19.3 - In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
- 19.4 - I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
- 19.5 - E' consentito lo svolgimento di assemblee di istituto e di classe durante l'orario delle lezioni; nel limite di una al mese per le assemblee d'istituto per una durata pari alle ore di lezione di una giornata, per un massimo di due ore se assemblea di classe.
- 19.6 - Per ottemperare alle norme, le ore riservate alle assemblee studentesche di istituto tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, nel limite di quattro all'anno non sono da recuperare, così come le ore di assemblea di classe.
- 19.7 - Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
- 19.8 - L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e può essere concessa solo dopo autorizzazione scritta dei docenti coinvolti.
- 19.9 - Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla richiesta al Dirigente Scolastico ed al CI.
- 19.10 - A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavori di gruppo.
- 19.11 - Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art.20 - Funzionamento delle assemblee studentesche

- 20.1 - L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
- 20.2 - L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- 20.3 - La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al D.S.

- 20.4 - Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- 20.5 - Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell' assemblea.

Art.21 - Assemblee dei genitori

- 21.1 - Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
- 21.2 - I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
- 21.3 - Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell' istituto, la data e l'orario di svolgimento dovrà essere preventivamente comunicato alla presidenza.
- 21.4 - Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri casi.
- 21.5 - Il D.S., sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
- 21.6 - L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
- 21.7 - In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
- 21.8 - All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti rispettivamente della classe o dell' istituto.

Art.22 - Consiglio di Istituto

- 22.1 - Istituzione del Consiglio d'Istituto
 - a) Il Consiglio è l'organo di Governo della Scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei docenti e per i Consigli di Classe ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola; ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza e, inoltre, può esprimere proposte in ordine alla regolamentazione dei rapporti fra gli Organi Collegiali della Scuola. Deriva la sua istituzione dal DPR 416/74 che ne stabilisce la costituzione e funzione.
- 22.2 - Convocazione del Consiglio d'Istituto
 - a) Il Consiglio di Istituto è convocato di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni; in seduta straordinaria per motivazioni urgenti e gravi, ogni volta che il Presidente stesso o 1/3 dei Consiglieri o almeno 1/3 dei membri del Collegio dei docenti o dal Presidente dell'Assemblea dei genitori o dalla maggioranza dell'Assemblea studentesca ne ravvisino la necessità o l'urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
 - b) La richiesta di convocazione del Consiglio deve avere indicata la data e l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste; la convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre dieci giorni dalla data indicata nella richiesta.
 - c) La lettera di convocazione deve essere diramata a cura dell'Ufficio di Segreteria ai membri del Consiglio, dovrà contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e dovrà essere affissa all'Albo della sede centrale e della succursale.
- 22.3 - Ordine del giorno del Consiglio di Istituto
 - a) L'Ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri o dagli organi di cui al precedente art. 2. Anche dopo l'invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può aggiungere altri argomenti, dandone comunque comunicazione entro 24 ore dalla data prefissata per la riunione. E' facoltà del Presidente e di ogni Consigliere proporre al Consiglio, immediatamente prima della seduta, altri argomenti da inserire nell'Ordine del giorno. Nel caso tali argomenti comportino deliberazione del Consiglio la iscrizione dell'O.d.G. può aver luogo se la proposta viene approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri presenti. Tutti i Consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'O.d.G. presso l'Ufficio di Segreteria.

- 22.4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto
- a) Nella prima seduta, convocata dal Dirigente Scolastico, il Consiglio è presieduto dal D.S. stesso ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. Il Presidente viene eletto con le modalità stabilite dall'art. 5, VI comma, del D.P.R. 416/74. In caso di parità di voti tra due o più Consiglieri la votazione verrà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi. Il Consigliere che nelle elezioni abbia riportato il secondo maggior numero di voti viene eletto Vicepresidente. Qualora il Presidente, per effetto di dimissioni o per non essere più membro del Consiglio, cessi dalle sue funzioni, il Vice-presidente non gli subentra. Pertanto si darà luogo a nuova elezione.
- 22.5 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente
- a) Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare.
 - b) Convoca il Consiglio, ne presiede i lavori e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento delle riunioni.
 - c) Esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della scuola.
 - d) Firma i verbali di cui al successivo art. 22 comma 12. In mancanza del Presidente o di suo impedimento il Vicepresidente lo sostituisce ad ogni effetto.
- 22.6 - Decadenza da Consigliere
- a) I membri del Consiglio di Istituto quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.22 del D.P.R. 416 e art.29 dello stesso D.P.R. L'impossibilità di partecipare alle riunioni va comunicata prima della riunione del Consiglio, alla Segreteria.
- 22.7 - Pubblicità delle sedute
- a) Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, senza diritto di parola. Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, stabilisce, in relazione allo spazio, il numero delle persone che possono assistere alle sedute pubbliche. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, sentito il parere dei Consiglieri, ha facoltà di allontanare i disturbatori, sospendere la seduta o proseguire la seduta in forma non pubblica.
 - b) La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri. Quando nell'Ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la discussione avviene in forma non pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato. Il Consiglio di Istituto informa i Consigli di Intersezione, Interclasse, di classe e i genitori dell'ora, del luogo, della data e dell'Ordine del giorno delle sedute del Consiglio mediante avviso scritto e affissione all'Albo delle singole scuole.
- 22.8 - Inviti alle sedute
- a) Il Consiglio di Istituto, il Presidente e la Giunta Esecutiva possono invitare alle sedute del Consiglio rappresentanti degli Enti Locali, rappresentanti degli Organi Collegiali, esperti o cointeressati ogni qualvolta siano posti in discussione argomenti che li coinvolgano rispettivamente o qualora detti rappresentanti chiedano di prospettare questioni della categoria rappresentata al Consiglio. Nel caso l'invito venga avanzato dal Presidente o dalla Giunta nella convocazione del Consiglio dovrà essere fatta esplicita menzione dell'invito effettuato.
- 22.9 - Modalità delle sedute
- a) Il Presidente del Consiglio ha il compito di regolare la discussione sui singoli argomenti posti all'O.d.G. e di richiamare chi manifestamente dimostri di voler intralciare i lavori del Consiglio, divergendo o introducendo argomenti non pertinenti al punto dell'O.d.G.. Pur non intendendo limitare la libera espressione delle idee ma, anzi, per permettere a tutti di manifestarle, si richiede di limitare la durata degli interventi e delle repliche. Le sedute del Consiglio di norma non potranno superare la durata di 3 ore; trascorso tale termine senza che siano stati esauriti gli argomenti dell'O.d.G., il Presidente potrà sospendere la seduta, comunicando la data di una nuova riunione, finalizzata all'esaurimento della discussione dei punti all'O.d.G, che dovrà aver luogo entro i 7 gg. successivi. In tale seduta potranno essere discussi, in subordine, anche altri eventuali argomenti da comunicare ai Consiglieri con le modalità di cui all'art.2 del presente regolamento.
- 22.10 - Validità delle sedute

- a) Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Trascorsa mezz'ora dall'ora di convocazione e constatata la mancanza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all'Albo, del verbale della seduta non effettuata, con i nominativi dei Consiglieri presenti e assenti.

22.11 - Votazioni

- a) Le modalità di votazione si rifanno all'art. 28 del D.P.R. n° 416. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto viene espresso in forma palese, per alzata di mano, tranne nei casi in cui l'argomento di discussione si riferisca a persone e/o quando l'oggetto di una deliberazione abbia attinenza con singole persone. In tali casi il voto è segreto. Tutte le mozioni e dichiarazioni di voto espresse dai singoli Consiglieri e relative a qualsiasi delibera, devono essere riportate integralmente nel verbale.

22.12 - Verbale delle sedute

- a) Di ogni seduta, a cura del Segretario proposto dal Presidente, deve redigersi un verbale che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti, il contenuto di ogni intervento, l'esito e le modalità di eventuali votazioni. Il verbale deve essere depositato in Segreteria, firmato dal Presidente e dal Segretario entro 5 gg. dalla seduta. Detto verbale deve essere eletto e approvato nella seduta successiva dopo che il Presidente avrà dichiarata valida la seduta stessa; solo allora le delibere verbalizzate potranno essere pubblicate (art.7 D.P.R. n° 416). Sul verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate nel verbale. Tutte le possibili rettifiche, una per volta, debbono essere messe a votazione per alzata di mano. Si passa poi alla votazione definitiva del verbale eventualmente modificato. Gli Atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito Albo della scuola, a disposizione di tutti gli interessati.

22.13 - Pubblicità degli atti

- a) La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.27 del D.P.R. 31/5/74 n° 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di 10 gg. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

22.14 - Commissioni di lavoro

- a) Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art.6 del D.P.R. n. 416, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di lavoro.
- b) Le Commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la proprie attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
- c) Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti della materia.

Art.23 - La Giunta Esecutiva

- 23.1 - Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente del personale ATA, un genitore e uno studente; sono membri di diritto della G.E. il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore SGA che funge da segretario.
- 23.2 - La Giunta Esecutiva, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n° 416 (Testo Unico D.Lgs. n° 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto emerso nel corso delle riunioni del Consiglio stesso.
- 23.3 - La Giunta Esecutiva è anche organo propositivo del Consiglio di Istituto e in quanto tale è assicurata alla Giunta ampia libertà di iniziativa preparando l'O.d.G. della seduta dello stesso Consiglio. In particolare è compito della Giunta raccogliere tutti i materiali e le informazioni utili per la definizione delle successive delibere del consiglio d'Istituto.
- 23.4 - Come previsto dall'art. 2 comma 3 del DI 44/2001 entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell'Istituzione Scolastica., accompagnato da un'apposita relazione a cura del DS e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

- 23.5 - Ancora la Giunta Esecutiva ha il compito di definire la richiesta dell'organico degli Assistenti Tecnici adibiti ai laboratori.
- 23.6 - Di norma la Giunta Esecutiva non ha potere deliberante, se non quando incaricata dal Consiglio d'Istituto per singoli, specifici e circoscritti casi.

Art.24 - Collegio dei docenti

- 24.1 - Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- 24.2 - Il Collegio dei docenti;
 - a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
 - b) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
 - c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 - e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
 - f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
 - g) elegge i docenti incaricati delle funzioni strumentali;
 - h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto e nel consiglio;
 - i) elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
 - j) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.
 - k) Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.
 - l) Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.
 - m) Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
 - n) Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori del DS.

Art.25 - Consigli di classe

- 25.1 - Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Docente, suo delegato, membro del Consiglio, ed è costituito dai rappresentanti degli Studenti e dai rappresentanti dei Genitori eletti dalle rispettive componenti.
- 25.2 - Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il Programma delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Consiglio di Istituto.
- 25.3 - Le riunioni del Consiglio di Classe sono convocate dal Dirigente Scolastico, di norma con un preavviso di almeno tre giorni, per discutere e deliberare con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola componente docenti a seconda della materia su cui si deve deliberare.
- 25.4 - È possibile richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per discutere di problemi urgenti ed è possibile aprire le riunioni alla presenza di tutti gli interessati, genitori e studenti, che

avranno anche modo di esprimere le proprie idee se invitati da uno dei membri di diritto del Consiglio di Classe.

- 25.5 - Delle riunioni viene stilato un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che riporta le linee salienti della discussione e le eventuali delibere. Al verbale possono avere accesso e chiederne copia al Dirigente Scolastico tutti gli interessati, sarà compito dell'Amministrazione curare il pieno rispetto delle norme sulla Privacy degli eventuali controinteressati.

Art.26 - Comitato di Valutazione

- 26.1 - Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e costituito da 4 Docenti eletti in seno al Collegio dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto.
- 26.2 - Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti così come previsto dal TU D.L.vo 294/1994 e norme seguenti, nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- 26.3 - Delle riunioni viene stilato un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che riporta le linee salienti della discussione e le eventuali delibere.

Art.27 - Organo di Garanzia Interno

- 27.1 - L'Organo di Garanzia Interno è costituito a norma del DPR 294/1998 e successive modifiche apportate dal DPR 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) per decidere sui ricorsi presentati dagli studenti o dal personale docente e, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento
- 27.2 - L'OGI è costituito da un Docente designato dal consiglio d'istituto, uno Studente eletto dagli studenti, da un rappresentante del personale ATA e da un rappresentante eletto dai genitori presenti nel CI; è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne convoca le riunioni in caso di necessità o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, con almeno 5 giorni di preavviso. Nei casi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'OGI lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'OGI lo studente sanzionato o un suo genitore) subentreranno i membri supplenti allo scopo individuati in seno al Consiglio di Istituto stesso.
- 27.3 - Le delibere possono essere prese solo in presenza di tutti i componenti (organo perfetto) e non è prevista la possibilità di astensione dal giudizio di merito e dalla votazione.
- 27.4 - Delle riunioni viene stilato un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che riporta le linee salienti della discussione e le eventuali delibere. Al verbale possono avere accesso e chiederne copia al Dirigente Scolastico tutti gli interessati, sarà compito dell'Amministrazione curare il pieno rispetto delle norme sulla Privacy degli eventuali contro-interessati.

Art.28 - Proposte di acquisto materiali

Tutte le componenti della scuola potranno formulare proposte motivate al consiglio di istituto per acquisto o sostituzione di materiale didattico, apparecchiature, ecc.

PARTE V

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art.29 - Visite e viaggi di istruzione

- 29.1 - Viaggi di istruzione, visite guidate, nonché tutte le iniziative finalizzate alla costituzione di esperienze di apprendimento e di crescita della personalità degli studenti, ivi comprese quelli legate all'attività sportiva e in vista, anche, del futuro ingresso nel mondo del lavoro, deliberate dagli organi collegiali istituzionali e che comportano l'uscita dalla scuola, costituiscono una integrazione della normale attività e sono consentiti secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
- 29.2 - Le iniziative di cui al precedente articolo devono essere pianificate in correlazione con la programmazione educativa e didattica annuale da parte dei Consigli di Classe. Esse costituiscono il Piano Annuale delle Uscite da presentare entro il mese di ottobre in modo che possano entrare a far parte integrante del Piano delle Attività che il Collegio dei docenti dovrà approvare.
- a) Le uscite e le visite di una sola giornata possono essere escluse da questa programmazione, ma devono essere state previste nel quadro della programmazione generale del Consiglio di Classe.

- b) Per i viaggi effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e produttivi.
 - c) Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata del contatto con la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, in modo particolare dei paesi della comunità europea.
 - d) Dovranno essere privilegiati i viaggi essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze culturali e tecnico-professionali che, in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione, mostre o la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, anche le visite presso le realtà aziendali.
- 29.3 - I viaggi di istruzione devono essere effettuati entro il mese maggio e la loro durata, definita per ogni classe dalla programmazione del Consiglio, non potrà superare i cinque giorni di lezione.
- 29.4 - Perché un viaggio possa essere effettuato deve essere garantita la partecipazione di almeno due terzi degli alunni della classe regolarmente frequentanti. Poiché è auspicabile la partecipazione dell'intera classe, chi organizza il viaggio si farà carico di un'attenta analisi dei costi, in modo da non creare situazioni discriminanti. Alle visite ed ai viaggi possono partecipare esclusivamente gli alunni delle classi destinatari dell'iniziativa, i docenti ed il personale nominato quale accompagnatore e il Dirigente Scolastico; tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le norme assicurative.
- 29.5 - Qualora se ne riscontrasse la necessità, ai viaggi di istruzione possono partecipare anche unità di personale ATA appositamente formato, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole del Dirigente e del DSGA e usufruendo di ferie nei giorni utilizzati per il viaggio. Nessuna indennità è dovuta a detto personale che dovrà comunque attenersi al programma previsto e seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori.
- 29.6 - Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, verrà di volta in volta valutata la necessità di un altro accompagnatore "designato" nella figura o del docente di classe, o di sostegno, o di altra classe. In via eccezionale potrà essere presa in considerazione la presenza di un familiare.
- 29.7 - Deve essere prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore ogni quindici studenti; gli accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli studenti partecipanti al viaggio e, preferibilmente, la cui disciplina di insegnamento sia attinente alle finalità e ai contenuti del viaggio.
- 29.8 - E' possibile l'eventuale elevazione del numero degli accompagnatori qualora dovessero ricorrere effettive esigenze connesse con la tipologia del viaggio. Il numero di accompagnatori per ogni viaggio deve essere menzionato nella deliberazione del Consiglio di Istituto e la delibera deve inoltre contenere la motivazione all'eventuale deroga. Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di insegnanti, l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
- 29.9 - Di norma lo stesso docente non dovrà partecipare a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico, salvo necessità direttamente valutate dalla Presidenza. In caso di assoluta necessità e per garantire una efficace sorveglianza, ai docenti potrà essere affiancato personale ATA appositamente formato.
- 29.10 - Ai viaggi di istruzione non potrà partecipare personale estraneo alla Scuola, fatta eccezione per casi di assoluta necessità.
- 29.11 - Durante le uscite la responsabilità della vigilanza sugli studenti è sempre degli insegnanti, anche quando altro personale collabora alla iniziativa. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del DPR 297/94 e del CCNL, con la limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati per il trasporto degli studenti, senza specifica autorizzazione da parte dei genitori.
- 29.12 - I docenti accompagnatori cureranno la fase organizzativa del viaggio (accorpamento con altre classi, raccolta quote ecc.) e dovranno predisporre attività e materiale informativi per gli studenti che vi partecipano. Detti docenti sono scelti dal Consiglio di classe, che proporrà anche un accompagnatore di riserva.

- 29.13 - Per l'organizzazione di uscite e viaggi si dovrà fare riferimento ad agenzie e ditte in regola con la normativa vigente, in particolare queste dovranno fornire una dichiarazione scritta che tutte le prescrizioni di legge ed i vincoli assicurativi siano rispettati per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i "pacchetti turistici" così come previsto dal D.L.vo 17.3.1995 n° 111 in attuazione della Direttiva CEE 314/90 e seguenti.
- 29.14 - La determinazione della ditta di autotrasporto cui affidare l'incarico di effettuare i viaggi e le visite programmate avverrà mediante l'acquisizione annuale di almeno tre preventivi accompagnati dalla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonché di quelli che garantiscono la qualità del viaggio (come ad esempio elenco autisti esclusivamente dipendenti, caratteristiche del mezzo, disponibilità di microfono e video, assenza di subappalto, massimali di assicurazione). I preventivi delle ditte, inviati in buste sigillate, verranno esaminati e vagliati dalla Giunta Esecutiva nella seduta precedente a quella in cui il Consiglio di Istituto verrà chiamato a deliberare in merito. Il prospetto comparativo delle offerte è predisposto dalla segreteria dell' istituto
- 29.15 - Per ogni iniziativa, oltre alla delibera del Consiglio di Istituto, è prescritta l'acquisizione agli atti della seguente documentazione:
- a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe;
 - b) dichiarazioni di consenso delle famiglie, da conservarsi al registro di classe;
 - c) elenco nominativo dei docenti accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno e la partecipazione al viaggio con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
 - d) la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva di RC per danni a terzi, per tutti i partecipanti;
 - e) preventivo di spesa, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni;
 - f) analitico programma di viaggio;
 - g) motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio.
- 29.16 - Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare; mentre l'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.
- 29.17 - Il Dirigente Scolastico, vista la delibera del Consiglio di Istituto, autorizzerà ogni uscita di un giorno sulla base della richiesta formulata dai docenti, da presentare almeno 10 giorni prima, e documentata secondo quanto prescritto al precedente c. 15.
- 29.18 - Per i viaggi all'estero il Consiglio di Istituto all'atto di emissione della relativa delibera deve tener conto della situazione interna e internazionale. In nessun caso possono essere effettuati viaggi verso Paesi in cui possano sussistere fondati motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti a causa di situazioni interne e/o internazionali.
- 29.19 - Le uscite di più giorni verranno autorizzate dal Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dal c. 15, su richieste formulate dai docenti almeno due mesi prima della data di effettuazione.
- 29.20 - In casi di calamità, maltempo, condizioni di traffico impossibili, ecc. il Dirigente Scolastico, sentite le Autorità e consultate le famiglie, può vietare, fino al momento della partenza, l'effettuazione delle uscite precedentemente autorizzate.

PARTE VI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

PRINCIPI GENERALI

Art.30 - Responsabilità disciplinare

- 30.1 - La responsabilità disciplinare è personale. Eventuali provvedimenti restrittivi rivolti, per prioritarie ragioni di interesse pubblico, all'intera classe non si riflettono in alcun modo sul profilo disciplinare del singolo studente.
- 30.2 - provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 30.3 - Le sanzioni disciplinari possono consistere in richiami verbali e scritti, assegnazione di compiti aggiuntivi e/o altro da svolgere a casa o in classe, ammonizioni e sospensioni dalle lezioni.

- 30.4 - Lo studente non può essere sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni, che devono risultare da apposita sintetica verbalizzazione sul registro di classe.
- 30.5 - Dei provvedimenti disciplinari occorre redigere adeguata verbalizzazione, sul registro di classe nel caso di richiami o ammonizioni; nel caso di sospensione dalle lezioni, anche sul registro dei verbali del consiglio di classe.
- 30.6 - e sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e alle ragionevoli circostanze oggettive e soggettive attenuanti o aggravanti, e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 30.7 - Tutte le sanzioni devono essere motivate, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 241/1990.
- 30.8 - Lo studente deve essere informato circa il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento disciplinare che lo riguarda.
- 30.9 - La sanzione disciplinare, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- 30.10 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trova applicazione quanto disposto dall' art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e 235/2007 e successive modificazioni).

Art.31 - Frequenza - partecipazione

- 31.1 - La frequenza regolare alle lezioni è per gli studenti, oltre che un diritto, un preciso dovere ed è pertanto obbligatoria.
- 31.2 - Gli studenti hanno, altresì, l'obbligo di rispettare l'orario delle lezioni, sia giungendo puntualmente a scuola, sia rientrando tempestivamente in classe dopo gli intervalli.
- 31.3 - Durante le lezioni, gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo se autorizzati dal docente che, comunque, è tenuto a fare uscire, per indifferibili esigenze personali, non più di uno studente per volta.
- 31.4 - Non è tollerata alcuna assenza ingiustificata durante le ore intermedie. I docenti segneranno sul registro di classe il nominativo degli studenti assenti temporaneamente senza giustificazione e avvertiranno tempestivamente l'ufficio del dirigente scolastico.
- 31.5 - Gli studenti, solo per eccezionali motivi, potranno entrare nelle ore successive alla prima, ma non oltre la terza, presentando giustificazione documentata all'ufficio del dirigente scolastico con un giorno di anticipo.
- 31.6 - Potranno, altresì, uscire prima del termine delle lezioni, solo se muniti di autorizzazione scritta del dirigente scolastico e, se minorenni, solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Anche in tal caso, la richiesta dovrà essere presentata entro il giorno precedente, mediante l'apposito libretto. Casi particolari saranno, di volta in volta, esaminati dal dirigente scolastico.

Art.32 - Assenze

- 32.1 - Per i giorni di assenza dalle lezioni, lo studente è tenuto a esibire la giustificazione, utilizzando l'apposito libretto.
- 32.2 - Le giustificazioni devono essere rigorosamente utilizzate secondo l'ordine numerico prestampato, pena l'annullamento.
- 32.3 - La verifica delle assenze verrà fatta dal coordinatore della classe o, in sua assenza, dal docente con il maggior numero di ore di lezione.
- 32.4 - In caso di assenza ingiustificata o anomala, ancorché trattasi di studenti maggiorenni, l'ufficio del dirigente scolastico avverte la famiglia su segnalazione dei docenti.
- 32.5 - Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente la giustificazione della propria assenza e le richieste di entrata e uscita fuori orario, sempre utilizzando l'apposito libretto, sul quale dovrà comparire la sua firma depositata. Tale norma non si applica agli studenti del corso serale, per i quali sarà il C.d.C. a valutare la giustificabilità delle assenze.

Art.33 - Disciplina dei ritardi

- 33.1 - Gli studenti che hanno documentati e particolarmente gravi disagi di trasporto possono chiedere, all'inizio dell'anno scolastico, autorizzazioni di entrata posticipata e/o di uscita anticipata che l'ufficio del dirigente scolastico potrà rilasciare, disponendone apposita annotazione sul registro di classe.

- 33.2 - Al di fuori delle predette ipotesi, espressamente e preventivamente autorizzate, ogni ritardo dello studente, specie relativamente all'ora di inizio delle lezioni, costituisce violazione dei suoi doveri e comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
- 33.3 - Noto l'orario delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad essere presenti in aula entro l'inizio della lezione. Eventuali ritardi entro i 5 minuti potranno essere giustificati dal docente, il quale valuterà l'opportunità o meno di ammissione dello studente alla lezione. Tali ritardi saranno comunque annotati dal docente sul registro di classe, in modo da renderne possibile il controllo da parte del coordinatore.
- 33.4 - Oltre i 5 minuti, ovvero per indicazione del docente che non lo ha ammesso in classe, lo studente dovrà essere ammesso alle lezioni dalla VicePresidenza.
- 33.5 - Superati i 5 ritardi lo studente dovrà recuperare le attività didattiche non svolte con attività alternative in orario e nel giorno stabilito dal D.S. e comunicato per iscritto allo studente ed alla famiglia.
- 33.6 - Tutti i ritardi dovranno essere giustificati dalle famiglie il giorno successivo. Il secondo giorno successivo al ritardo non giustificato (annotato sul registro di classe dal docente), lo studente dovrà presentarsi in vicepresidenza per l'eventuale ammissione.
- 33.7 - La situazione dei ritardi di ogni studente viene azzerata all'inizio del quadrimestre successivo. Tale norma non si applica agli studenti del corso serale: sarà compito del C.d.C. valutare la giustificabilità dei ritardi .

DOVERI

Art.34 - Norme di condotta degli studenti (secondo lo statuto delle studentesse e degli studenti)

- 34.1 - Per quanto detto in premessa agli artt 1 e 2, si ribadisce che la scuola è luogo di promozione democratica della formazione umana e culturale, ma nel contempo si sottolinea che la vita comunitaria -e segnatamente quella scolastica- per il conseguimento dei propri obiettivi impone necessariamente il rispetto di imprescindibili regole di condotta. Pertanto gli studenti sono tenuti ad un comportamento consono alle regole di civile convivenza e di partecipazione alla vita della comunità scolastica
- 34.2 - Pertanto gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assumere e mantenere nell'ambiente scolastico un comportamento, anche formalmente, corretto e rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, sia all'interno sia all'esterno nelle immediate vicinanze della scuola stessa.
- 34.3 - Essi sono obbligati a rispettare il dovere di puntualità, sia all'inizio delle lezioni, sia al termine degli intervalli tornando tempestivamente in classe.
- 34.4 - Per maggior chiarezza, si elencano di seguito a scopo esemplificativo i più comuni punti di osservanza, con la specificazione che essi non sono esaustivi di tutte le situazioni possibili (né un regolamento potrebbe esserlo, dovendo esso riguardare l'universo dei comportamenti possibili):
 - a) giustificare le assenze tassativamente il giorno in cui si rientra a scuola, utilizzando l'apposito libretto. Trova applicazione l'art. 32 del presente regolamento;
 - b) portare il materiale occorrente per le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - c) astenersi dall'usare a scuola qualunque oggetto non inerente all'attività didattica;
 - d) attendere, senza schiamazzare, in classe il docente della successiva ora di lezione;
 - e) astenersi dal masticare chewing-gum durante le lezioni;
 - f) astenersi dall'usare, all'interno della scuola e a maggior ragione in classe, il berretto o il cappello ;
 - g) non uscire dall'aula durante le lezioni e durante il cambio d'ora, senza il preventivo esplicito permesso del personale scolastico.
 - h) astenersi dal visionare, senza esplicito e preventivo permesso del personale scolastico, il registro di classe, di cui comunque occorre avere la massima cura ;
 - i) tenere spento e quindi astenersi dal fare uso del telefono cellulare e di qualunque altra apparecchiatura elettronica in classe durante le lezioni (C.M. 362/1998 e prot. n. 30 del 15/03/07);
 - j) evitare l'utilizzo improprio di dati personali (foto, filmati o registrazioni vocali) acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, senza l'autorizzazione del soggetto;
 - k) astenersi dal fumare nei locali della scuola;

- l) rispettare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate per la tutela e per l'incolumità collettiva ;
- m) utilizzare diligentemente le strutture e le attrezzature scolastiche in modo da non arrecarvi alcun danno;
- n) evitare l'uso inadeguato e non conforme al regolamento dei computer;
- o) rispettare l'ambiente, non insudiciare e non gettare rifiuti sui pavimenti, sulle scale o nel cortile;
- p) non accedere in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule diverse dalla propria se non espressamente autorizzati;
- q) evitare atti e comportamenti individuali o di gruppo che ledano la dignità dei compagni e del personale della scuola;
- r) indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;
- s) non falsificare la firma dei genitori, di loro delegati e degli insegnanti;
- t) non modificare, cancellare o aggiungere valutazioni.

Art.35 - Responsabilità penale

- 35.1 - Oltre a quanto disposto dall'art. 34, gli studenti hanno, altresì l'obbligo di rispettare, in quanto cittadini, tutte le altre norme comunque vigenti, in specie quelle la cui violazione comporta responsabilità penale.
- 35.2 - A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola, in materia di :
 - a) pubblica decenza (divieto di bestemmie, di vilipendere altre religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio...);
 - b) uso o spaccio di droga;
 - c) tutela della integrità e/o della onorabilità e/o del prestigio delle persone (divieto di lesioni, percosse, rissa, violenza; divieto di diffamazione, ingiuria, oltraggio, ecc.; divieto di divulgazione di immagini, filmati e/o registrazioni vocali non autorizzate dal soggetto);
 - d) tutela delle istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito...);
 - e) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento...)
 - f) non falsificare la firma dei genitori, di loro delegati e degli insegnanti;
 - g) non modificare, cancellare o aggiungere valutazioni.
- 35.3 - Ferme restando le conseguenze penali connesse alla commissione di reati, ad uno studente responsabile di tali comportamenti può essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, se la condotta contestata o indagata è stata tale da turbare il regolare andamento della scuola.
- 35.4 - L'allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone: la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- 35.5 - Con riferimento a quanto previsto dal precedente comma, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dalla sospensione dalle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, dalla sola sospensione fino al termine dell'anno scolastico.

SANZIONI DISCIPLINARI

(vedere allegato n. 1)

Art.36 - Sanzioni

- 36.1 - Agli studenti che non rispettino gli obblighi o i divieti imposti dal presente regolamento sono inflitte le sanzioni di seguito riportate.
- 36.2 - Per la violazione del dovere di puntualità, si applicheranno gli art .32 e 33.
- 36.3 - Si applicherà la sanzione della ammonizione per i seguenti comportamenti, dopo un richiamo scritto:
 - a) non giustificare puntualmente le assenze ;

- b) non portare il materiale occorrente e non assolvere agli impegni di studio;
 - c) usare oggetti non inerenti all'attività didattica;
 - d) non attendere in classe il docente dell'ora successiva ;
 - e) masticare chewing-gum durante le lezioni ;
 - f) usare il berretto all'interno della scuola ;
 - g) visionare il registro di classe senza preventivo permesso.
- 36.4 - Si applicherà la sanzione della ammonizione per i seguenti comportamenti:
- a) uscire dall'aula senza permesso;
 - b) non portare a scuola il libretto dello studente dove vengono riportati i voti, i provvedimenti disciplinari, le giustificazioni;
 - c) accedere in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule diverse dalla propria se non espressamente autorizzati;
 - d) atti e comportamenti individuali o di gruppo che ledano la dignità dei compagni e del personale della scuola.
- 36.5 - Nel caso dell'uso del telefono cellulare e di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in classe durante le lezioni, a maggior ragione se utilizzato per acquisire impropriamente dati personali non autorizzati, oltre all'ammonizione, è previsto anche il ritiro temporaneo del telefono cellulare, con restituzione della carta SIM su richiesta dello studente, o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, restituito dal D.S. ad uno dei genitori dello studente.
- 36.6 - Dalla quarta ammonizione potrà essere attivata la procedura per la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni. Ai fini della applicazione delle precitate sanzioni, le infrazioni elencate sono cumulabili.
- 36.7 - La violazione del divieto di fumare sarà accertata e contestata dal dirigente scolastico o dal personale incaricato che notificherà al violatore il verbale di constatazione redatto in triplice copia (L. 584/1975, D.P.C.M. 14/12/1995, L. 448/2001, L. 3/2003 e L. 311/2004). Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente affinché irroghi la sanzione. Nel caso di reiterata violazione del predetto divieto, oltre all'accertamento e contestazione di cui sopra, potrà essere attivata la procedura per la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.
- 36.8 - Per la violazione delle disposizioni, legislative e regolamentari, relative alla sicurezza, si applica la sanzione della ammonizione.
- 36.9 - Le infrazioni inerenti al divieto di fumare e alle norme di sicurezza sono cumulabili fra di loro ai fini della applicazione della sanzione della sospensione dalle lezioni.
- 36.10 - Per la violazione del dovere di non danneggiare le attrezzature scolastiche, fatta sempre salva la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 9 del presente regolamento, si applica, se il danno è di lieve entità, la sanzione della ammonizione. Dalla seconda ammonizione o se il danno non è di lieve entità, si potrà attivare la procedura per la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.
- 36.11 - Per la violazione del dovere di correttezza, di cui all' art. 34.2 e 36.4, si applica la sanzione della ammonizione.
- 36.12 - Lo studente che, già sospeso dalle lezioni nel corso dell'anno scolastico, persiste nella stessa mancanza disciplinare o commette violazione dei suoi doveri, specie di quelli inerenti alle norme di sicurezza o alla tutela del patrimonio della istituzione scolastica o all'obbligo di correttezza, può essere sospeso dalle lezioni anche immediatamente, per un periodo compreso fra 1 e 15 giorni, a seconda dell'età, del grado di responsabilità e delle circostanze particolari del caso.
- 36.13 - Per comportamenti gravi, individuabili come reato, si fa riferimento a quanto riportato ai comma 4 e 5 dell'art. 35. Tali sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art.37 - Organi competenti e adempimenti

- 37.1 - Le sanzioni consistenti nel richiamo, nell'allontanamento temporaneo dalla lezione per immediato differimento al DS o nell'ammonizione, sono adottate direttamente dal docente che rileva l'infrazione, o dal dirigente scolastico o suoi collaboratori.
- 37.2 - Le sanzioni consistenti nella sospensione dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe, a norma degli art. 4, comma 6, dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tale circostanza al consiglio di classe partecipano con pieno diritto anche i rappresentanti dei genitori. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

- 37.3 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 37.4 - Delle sanzioni consistenti nell'ammonizione e nella sospensione dalle lezioni viene disposta comunicazione alle famiglie.
- 37.5 - Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro 30 giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art.38 - Diritto di difesa dello studente

- 38.1 - Al procedimento disciplinare finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione dalle lezioni lo studente ha diritto di partecipare, anche con l'assistenza di un compagno della stessa classe, per sostenere e/o documentare le proprie ragioni.
- 38.2 - A tale scopo lo studente deve essere informato dell'avvio del procedimento che lo riguarda con congruo anticipo, e comunque almeno 3 giorni prima della convocazione del consiglio di classe.

Art.39 - Conversione della sospensione

- 39.1 - Allo studente che riconosca la propria responsabilità in ordine ai fatti o comportamenti addebitatigli, si può consentire di convertire la sanzione della sospensione dalle lezioni in attività in favore della comunità scolastica.
- 39.2 - Il consiglio di classe decide in quali attività utili alla comunità scolastica lo studente potrà essere impiegato, sentito il parere del dirigente scolastico.
- 39.3 - Non si applica tale disposizione nel caso in cui l'allontanamento dalla scuola sia stato determinato da provvedimenti disciplinari connessi alle violazioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art.40 - Rientro in collettività

- 40.1 - Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, la scuola, per quanto possibile, si tiene in contatto con lo studente e con la sua famiglia, per preparare e favorire il rientro in collettività.
- 40.2 - Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

CONTENZIOSO - TUTELA

Art.41 - Impugnazione delle sospensioni

Avverso la sanzione della sospensione deliberata dal consiglio di classe è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'U.S.R., che decide in via definitiva, sentito il parere vincolante di un organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'U.S.R. o da un suo delegato.

Art.42 - Impugnazione dei richiami e ammonizioni

- 42.1 - Avverso le sanzioni disciplinari consistenti in richiami o ammonizioni è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia istituito all'interno della scuola che, di norma, decide nel termine di 10 giorni.
- 42.2 - L'Organo di Garanzia è composto da 1 docente, 1 studente, 1 ATA e 1 genitore, tutti eletti dal Consiglio di Istituto, nonché dal Dirigente Scolastico stesso, che lo presiede e che può delegare, nei casi di impedimento, un suo collaboratore.
- 42.3 - L'organo di garanzia è riunito validamente se tutte le sue componenti sono presenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del D.S. .
- 42.4 - L'Organo di Garanzia viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico.

Art.43 - Ulteriori ricorsi

- 43.1 - Poiché la decisione dell'organo di garanzia non è atto definitivo, contro la stessa è ammesso ulteriore ricorso al direttore dell'ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva sulle

questioni che attengono alla presunta violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento.

- 43.2 - Tale decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 docenti e da 1 genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale, presieduto dal direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico o da un suo delegato.

Art.44 - Sanzioni accessorie

- 44.1 - Lo studente colpito dalla sanzione della sospensione o dalla sanzione della ammonizione è escluso per l'anno scolastico successivo da borse di studio, buoni libro e analoghi benefici concessi dalla scuola.
- 44.2 - Eventuali benefici, già eventualmente concessi, ma non ancora erogati, sono revocati anche in corso di anno scolastico.

Art.45 - Organo di tutela interno alla scuola

L'Organo di garanzia interno alla scuola, di cui al precedente art. 27, delibera, su richiesta motivata degli studenti o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola stessa in merito alla applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(vedere allegato n. 2)

Art.46 - Patto educativo di corresponsabilità

- 46.1 - Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 DPR 235/07), finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
- 46.2 - La presentazione del Patto ai genitori degli alunni delle classi prime viene effettuata in occasione della preiscrizione alla scuola, per dare il tempo necessario allo studente ed alla famiglia di leggere attentamente il documento.
- 46.3 - Alla redazione e all'eventuale revisione del Patto, qualora sia ritenuto necessario, provvederà una Commissione preposta e presieduta dal DS, alla quale seguirà l'approvazione da parte del CI.
- 46.4 - Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
- 46.5 - La mancata sottoscrizione del patto educativo preclude l'accettazione dell'iscrizione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all' Albo dell' Istituto.

Art.48 - Modifiche del regolamento

Le norme del presente regolamento possono essere modificate, integrate o abrogate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del consiglio di istituto.

Art.49 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato n. 1

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Comunicazione del provvedimento sanzionato
Ritardi ripetuti, sia all'inizio delle lezioni che al rientro in classe dopo gli intervalli.	DS	Recupero dei ritardi in orario stabilito dal DS per attività	Avviso scritto alla famiglia
Assenze non giustificate; uso del cappello; masticazione chewing-gum; sosta davanti l'ingresso dell'aula durante il cambio d'ora; visione del registro di classe senza permesso; mancanza di materiale occorrente per le lezioni; inadempienza agli impegni scolastici; abbigliamento inadeguato; mancato rispetto della pulizia della scuola; utilizzo di oggetti non inerenti all'attività didattica.	Docente	Richiamo scritto per la prima volta, ammonizione per le volte successive	In caso di ammonizione comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto
Assenze strategiche	Docente Coordinatore	Assegnazione di compiti per casa e in classe	Comunicazione alla famiglia
Uscita dall'aula senza permesso	Docente Coordinatore	Ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto
Uso del cellulare o altre apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione	Docente	Ammonizione scritta e ritiro del cellulare, previa restituzione della SIM, se richiesta dallo studente.	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto. Riconsegna ad uno dei genitori o ad un suo delegato maggiorenne.
Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia.	Docente DS	Ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza.	Docente DS	Richiamo scritto per la prima volta, ammonizione per le volte successive	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto
Violazioni gravi alle norme di sicurezza	Docente DS	Ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati	DS	Ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia tramite apposito libretto

Danneggiamenti di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Docente DS	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	Convocazione della famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	DS Incaricati dal DS	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Convocazione della famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	CdC	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni	Convocazione della famiglia
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	CdC	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni	Convocazione della famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni, come l'uso di cellulari e apparecchi elettronici ; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazioni di firme e alterazioni di risultati	CdC	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni	Convocazione della famiglia
Uso di sostanze psicotrope e di alcool	CdC	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni	Convocazione della famiglia degli allievi minorenni
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento da scuola fino a 5 giorni	CdC	Allontanamento da scuola da 6 a 15 giorni	Convocazione della famiglia
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo improprio di dati personali, atti di bullismo	CdI	Allontanamento da scuola oltre 15 giorni	Convocazione della famiglia e eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO**

Visto l'art. 3 del DPR 235/2007 che ha modificato il regolamento dello Statuto dello studente (DPR 249/1998);

Preso atto che:

- la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra studente, famiglia e l'intera comunità scolastica, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli;
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
- il rapporto scuola - studente - famiglia costituisce il fondamento che sostiene l'impegno formativo e il contesto entro la quale si realizza la promozione allo sviluppo della personalità;
- il **Regolamento d'istituto** e il **Piano dell'Offerta Formativa (POF)**, contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici;
- l'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori coinvolti nell'azione di formazione.

Per perseguire gli obiettivi educativi e formativi propri del POF, l'I.T.G. "Guarino Guarini" ritiene opportuno proporre agli studenti e alle loro famiglie il Patto Educativo qui esposto nel quale vengono esplicitati gli impegni che ciascuna parte deve assumersi per il corretto svolgimento dell'azione didattica.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.
- Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e sostegno

I Docenti si impegnano a:

- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, richiedendo e garantendo il rispetto delle regole (abbigliamento, cellulari, vocabolario, fumo, ecc.);
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina e affini, con i colleghi dei consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola;
- Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.
- Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo e non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
- Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- Esplicitare i criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
- Effettuare il numero minimo di verifiche previsto dal POF di Istituto;
- Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;

- Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a:

- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e l'Offerta Formativa presentati dagli insegnanti;
- Rispettare i compagni, il personale della scuola;
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
- Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell'istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del Preside e dei Docenti;
- Non usare mai in classe il cellulare;
- Non fumare nei locali dell'Istituto;
- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
- Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenendo durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- Favorire la comunicazione scuola/famiglia.

I Genitori/affidatari si impegnano a:

- Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e l'Offerta Formativa della scuola;
- Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- Far rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, controllare le assenze e ritardi del proprio figlio, responsabilizzarlo nell'organizzare il materiale necessario per l'attività didattiche;
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno.

Il Personale non docente si impegna a:

- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti)
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
- Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

INDICE

PRINCIPI GENERALI	pag .	1
Art.1 - La scuola nel Diritto vigente		
Art.2 - Democrazia, libertà e rispetto reciproco		
PARTE I		
UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	pag.	1
Art.3 - Uso dei locali dell'istituto		
Art.4 - Biblioteca		
Art.5 - Palestra		
Art.6 - Laboratori		
Art.7 - Attrezzature di stampa		
Art.8 - Bar		
Art.9 - Responsabilità per danni		
Art.10 - Affissione di manifesti e documenti		
PARTE II		
AMMISSIONE - FORMAZIONE CLASSI - ORARIO LEZIONI	pag.	3
Art.11 - Iscrizione e ammissione		
Art.12 - Formazione delle classi		
Art.13 - Orario delle lezioni		
PARTE III	pag.	4
SICUREZZA		
Art.14 - Beni incustoditi		
Art.15 - Tutela degli studenti affidati alla scuola		
Art.16 - Divieto di fumo		
Art.17 - Tutela della salute e dell'incolumità		
Art.18 - Regime di sicurezza nella scuola		
PARTE IV	pag.	5
ORGANI COLLEGIALI		
Art.19 - Assemblee studentesche		
Art.20 - Funzionamento delle assemblee studentesche		
Art.21 - Assemblee dei genitori		
Art.22 - Consiglio di Istituto		
Art.23 - La Giunta Esecutiva		
Art.24 - Collegio dei docenti		
Art.25 - Consigli di classe		
Art.26 - Comitato di Valutazione		
Art.27 - Organo di Garanzia Interno		
Art.28 - Proposte di acquisto materiali		
PARTE V	pag.	10
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		
Art.29 - Visite e viaggi di istruzione		
PARTE VI	pag.	12
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI		
PRINCIPI GENERALI	pag.	12
Art.30 - Responsabilità disciplinare		
Art.31 - Frequenza - partecipazione		
Art.32 - Assenze		
Art.33 - Disciplina dei ritardi		
DOVERI	pag.	14
Art.34 - Norme di condotta degli studenti		
Art.35 - Responsabilità penale		
SANZIONI DISCIPLINARI	pag.	15
Art.36 - Sanzioni		

Art.37 -	Organi competenti e adempimenti		
Art.38 -	Diritto di difesa dello studente		
Art.39 -	Conversione della sospensione		
Art.40 -	Rientro in collettività		
CONTENZIOSO – TUTELA		pag.	17
Art.41 -	Impugnazione delle sospensioni		
Art.42 -	Impugnazione dei richiami e ammonizioni		
Art.43 -	Ulteriori ricorsi		
Art.44 -	Sanzioni accessorie		
Art.45 -	Organo di tutela interno alla scuola		
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'		pag.	18
Art.46 -	Patto educativo di corresponsabilità		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		pag.	18
Art.47 -	Entrata in vigore		
Art.48 -	Modifiche del regolamento		
Art.49 -	Rinvio		
Allegato n. 1 - Schema riassuntivo: comportamento sanzionato e sanzione		pag.	19
Allegato n. 2 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'		pag.	21